



REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015

Art.1

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2

SCOPO

E' istituito nel Comune di San Lorenzo Nuovo l'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazionismo e del volontariato nell'ambito del territorio comunale.

Il presente regolamento determina:

- a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo comunale.
- b) I rapporti tra Amministrazione comunale e le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione;

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.

Art.3

STRUTTURA DELL'ALBO

L'albo è composto dalle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art.1, e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali e di promozione turistica;
- c) attività ricreative e sportive amatoriali e dilettantistiche;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività di animazione ed aggregazione sociale;
- f) attività di ricerca scientifica
- g) attività artistiche;
- h) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- i) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

Art.4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:

- avere sede e/o operare nel territorio comunale;
- costituzione dell'Associazione da almeno 3 mesi, certificata mediante registrazione dell'atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
- non avere scopo di lucro;
- perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;
- democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell'organismo ed all'assunzione delle decisioni;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- obbligo di formazione del bilancio/rendiconto annuale;
- per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono inoltre essere iscritte nell'Albo comunale associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti: i Partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni aventi sede in altri Comuni, fatto salvo quanto disposto al precedente comma.

Art.5

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata al Comune unitamente alla seguente documentazione:

- a) Atto di costituzione e statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 4, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni mobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
- d) relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire;
- e) copia dell'ultimo bilancio/rendiconto disponibile.

Le domande per le iscrizioni possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno.

La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell'articolo 4 del presente regolamento. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, entro 30 giorni dall'assunzione al protocollo comunale della richiesta, decide, per l'iscrizione, dandone comunicazione al richiedente. Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti l'iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale

documentazione mancante, la stessa viene negata. In tal caso può venir ripresentata non appena l'Associazione avrà ottenuto tutti i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre dalla data del provvedimento di accoglimento della richiesta da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art.6

REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, nel periodo 1 novembre – 31 dicembre di ogni anno, inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati oppure si dichiarino le variazioni intervenute;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) l'ultimo rendiconto approvato disponibile.

Fermo restando quanto disciplinato al precedente comma, ogni variazione dello statuto dell'associazione è comunque comunicata al Comune entro tre mesi dal verificarsi della stessa.

Art.7

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, oppure su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione. In caso di accertata perdita dei requisiti il Responsabile del Servizio Amministrativo con proprio provvedimento dispone la cancellazione dell'Associazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 8

CONVENZIONI

L'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire ed alle finalità da perseguire.

Art. 9

INCENTIVO AL VOLONTARIATO

Al fine di supportare la nascita di nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può erogare forme di sostegno alla fase iniziale dell'Associazione – anche ai fini di facilitare il percorso di iscrizione all'Albo comunale – mediante la messa a disposizione gratuita di locali e/o strutture, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta comunale in relazione alle richieste presentate dall'Associazione medesima.

In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della rilevanza per il territorio comunale della costituenda associazione e dovranno essere finalizzate alla promozione dell'attività del volontariato svolto in modo autonomo dall'Associazione stessa.

Art. 10

PREROGATIVE

Sono riconosciute, in particolare alle Associazioni iscritte all'Albo, aventi scopi istituzionali coincidenti in tutto o in parte con le finalità perseguite dal Comune, le seguenti prerogative:

- a) il titolo a presentare istanza di contributo finanziario per l'attività sociale o per singole iniziative e progetti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale sulla concessione dei contributi e sussidi;
- b) il titolo ad avvalersi degli uffici comunali, in orari e giorni predeterminati, per consultazioni, copie, informazioni, altre prestazioni d'ufficio nell'ambito dell'attività dell'associazione;
- c) il titolo a richiedere l'utilizzo gratuito di strutture comunali.

I benefici di cui alle precedenti lettere a) e c) sono accordati previa deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto della rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione che ne ha fatto richiesta.

Art. 11

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Con il presente regolamento è costituita la Consulta comunale delle Associazioni.

Essa è così composta:

- Sindaco o Assessore\Consigliere delegato ai rapporti con le Associazioni in qualità di Presidente;
- 1(uno) rappresentante per ognuna delle Associazioni iscritte all'Albo, designati dai legali rappresentanti delle stesse.

Hanno diritto di partecipare alla Consulta anche gli Assessori\Consiglieri nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute della consulta sono pubbliche e vengono convocate con avviso scritto almeno 10 giorni prima dalla data prevista per la riunione.

La consulta si riunisce:

- entro il mese di marzo di ogni anno al fine di meglio esercitare il proprio ruolo propositivo e di programmazione dell'attività sul territorio ed entro la fine dell'anno per la verifica dell'andamento delle attività programmate;
- quando ne facciano richiesta almeno 2/3 delle Associazioni iscritte;
- ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno.

Le decisioni assunte dalla Consulta hanno funzione propositiva, ma non vincolante, per l'Amministrazione Comunale e d'indirizzo per le Associazioni iscritte all'Albo.

Art. 12

ISCRIZIONE ALL'ALBO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si intendono iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato – salvo verifica del possesso dei requisiti minimi – tutte le associazioni già iscritte al preesistente albo. L'elenco degli iscritti sarà formalizzato con apposita delibera di G.C..

Art. 13

PUBBLICITA'

L'Albo delle Associazioni è pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet nell'apposita sezione.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Consiglio Comunale.